



## **PROTOCOLLO D'INTESA (Risoluzione Finale)**

**TRA**

**Componenti della Categoria dei Pirotecnici  
(Importatori, Fabbricanti, Depositari e titolari di Minute Vendite con/o senza licenza  
di P.S.)**

Il giorno 28 Febbraio 2016, alle ore 20.30 circa, in Guidonia (Roma), nella sede del Park Hotel Imperatore Adriano, Via Giuseppe Garibaldi 167, presso la Sala Convegno, i partecipanti, operatori del settore pirotecnico individuati nelle figure di: importatori, fabbricanti, titolari di deposito di vendita e commercianti di minuta vendita, con o senza licenza di Pubblica Sicurezza, riunitisi in Congresso

### **PREMESSO CHE:**

- l'incontro è scaturito dalle numerose ordinanze dei Sindaci, emesse nel periodo di Capodanno 2016, le quali nella quasi totalità dei casi hanno vietato indiscriminatamente su tutto il territorio comunale di competenza l'accensione e la vendita di tutte le categorie di articoli pirotecnici, provvedimenti sindacali i quali hanno causato un grave danno economico e di immagine a tutto il settore pirotecnico;

### **CHE**

Dopo un ampio dibattito e ascoltate le relazioni, le proposte e gli interventi in aula, i presenti sono giunti a queste conclusioni:

1. Negli ultimi tempi molti cittadini italiani, associazioni di tutela ambientale e animale hanno visto nelle attività di fabbricazione, vendita e utilizzo di prodotti pirotecnici un freno al progresso civile del Paese;
2. Che tale opinione, errata e distorta, ha trovato spazio nell'informazione degli organi di stampa e televisivi, rafforzando la convinzione di parte dell'opinione pubblica e delle istituzioni che tutti i prodotti pirotecnici che si utilizzano o commercializzano siano dannosi per l'ambiente, pericolosi per le persone e per gli animali d'affezione, nonché per la sicurezza e per l'ordine pubblico.

## **PRESO ATTO CHE**

Non è più possibile continuare ad ignorare le norme vigenti stabilite dalla Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 - recepita con il Decreto Legislativo 29/07/2015 n.123, la quale ha provveduto alla rifusione della Direttiva 2007/23 CE - recepita con il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n.58 e successive integrazioni, che sancisce la libera circolazione nel territorio degli stati aderenti (tra cui l'Italia) di articoli pirotecnici da divertimento e professionali, i quali devono rispondere a precisi standard di sicurezza che tutelano il consumatore e rispettano l'ambiente;

## **CONSIDERATO CHE**

Gli articoli che arrecano maggior danno e sono oggetto di questa campagna denigratoria che ha portato all'adozione di molteplici provvedimenti sindacali, si identificano con quelli ad effetto scoppiante e comunemente definiti "BOTTI" (soprattutto di matrice illegale);

## **VISTI**

- L'art 5.c3 del D.Leg.vo 58/2010, sostituito dall'art.5 c.5 D.to L.vo 29 luglio 2015 n.123;
- L'allegato 1 del Decreto 4 giugno 2014 (modifiche al D.M. 9/08/2011);
- L'art. 7 L. 7 ottobre 2014, n. 154, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.251 del 28 ottobre 2014, in riferimento all'art.41 della Costituzione Italiana;

## **Tutti i presenti e firmatari del presente documento**

## **CHIEDONO**

AL MINISTERO DELL'INTERNO:

-1) **"LA MESSA AL BANDO TOTALE DI TUTTI GLI ARTIFICI AD EFFETTO DI SCOPPIO"**, del tipo PETARDO, PETARDO FLASH O MAROON, con o senza miccia, di tutti i cosiddetti petardi ad uso professionale inseriti nella IV<sup>a</sup> categoria e che non hanno il marchio CE, quindi fabbricati e messi sul mercato senza rispettare le caratteristiche previste dalla 2013/29/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 - recepita con il Decreto Legislativo 29/07/2015 n.123, in quanto questi artifici non rispondono alle caratteristiche di inquinamento acustico e di sicurezza per l'uso previste in sede europea. Si rappresenta, inoltre, che i cosiddetti petardi professionali previsti dall'art. 5 c.7 del D,to L.vo 29 luglio 2015 n.123, da analisi dei dati effettuati non risultano in

nessun modo e maniera utilizzati all'interno di spettacoli pirotecnici professionali ed autorizzati a norma dell'art 57 del T.U.L.P.S.;

-2) **“IL DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA DI ARTIFICI PIRICI AD USO PROFESSIONALE NEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA SOGGETTI A LICENZA DI P.S”.**, limitando la detenzione di materiale esplosivo ai fini della commercializzazione al pubblico alle sole categorie F3, F2 e F1.

GLI OPERATORI DEL SETTORE PRESENTI (importatori, fabbricanti, esercenti di minute vendite con o senza licenza di pubblica sicurezza) RIUNITI IN CONGRESSO

### **SI IMPEGNANO**

dalla data di sottoscrizione, aderendo a questa risoluzione e nel rispetto del vincolo morale e professionale che questo comporta a:

**“non produrre, vendere, mettere in commercio ed utilizzare gli articoli pirotecnici ad effetto di scoppio ( petardi, petardi flash o maroon) che superano il massimo consentito di N.E.C. (netto esplosivo contenuto) previsti dalla normativa CE, dalle norme di recepimento Italiane e loro consentito nelle rispettive licenze e non.**

I firmatari si impegnano a divulgare, informare con i loro mezzi e nei limiti delle loro possibilità questa risoluzione, informare delle decisioni adottate in questo Congresso anche le istituzioni locali, altri operatori del settore e mass media.

**Guidonia, 28 febbraio 2016**